

Cassazione civile sez. I 18 febbraio 2025, n. 4201. Pres. CRISTIANO, Rel. DONGIACOMO.

#### RILEVATO CHE

1.1. La Corte d'Appello di Catania, con sentenza del 25/7/2022, ha respinto il reclamo e art. 18 L.Fall. proposto da SERV.I. Srl in liquidazione contro la sentenza dichiarativa del suo fallimento, emessa dal Tribunale di Catania, su istanza del pubblico ministero, il 10/3/2022.

1.2. La corte del merito ha ritenuto infondati entrambi i motivi di reclamo dedotti da SERV.I.: i) quanto al primo - col quale la società aveva sostenuto di non essere gravata da debiti scaduti per un ammontare superiore a 30.000,00 Euro perché, con atto del 9/3/2022, anche se comunicatole solo il 16/3/2022, l'Agenzia delle entrate-Riscossione le aveva concesso di rateizzare il debito erariale, che era anche il solo rimasto a suo carico - ha rilevato che in realtà l'istanza di rateizzazione era stata accolta solo il 16 marzo e dunque in data successiva alla pubblicazione della sentenza dichiarativa; ii) quanto al secondo - con cui SERV.I. aveva contestato la sussistenza del suo stato insolvenza, sostenendo che il debito verso l'erario sarebbe stato estinto in parte mediante il recupero del credito da essa vantato nei confronti di Imprenditori Sicilia SERV.I. soc. coop. e in parte mediante versamenti a fondo perduto del socio unico coincidenti con la scadenza delle singole rate - ha osservato che la stessa reclamante, nell'affermare di poter provvedere al saldo del debito rateizzato solo grazie all'apporto finanziario del suo legale rappresentante, aveva riconosciuto di avere un patrimonio insufficiente a soddisfare il credito dell'Agenzia; ha aggiunto, per completezza, che la possibilità della reclamante di riscuotere il credito verso la società cooperativa era del tutto aleatoria, essendo subordinato alla riscossione da parte di quest'ultima di un credito verso la Regione Sicilia oggetto di contenzioso.

1.3. SERV.I. Srl in liquidazione, con ricorso notificato il 22/8/2022, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza.

1.4. Il Fallimento ha resistito con controricorso, deducendo, tra l'altro, che il debito tributario e previdenziale iscritto a ruolo ai danni della ricorrente era pari ad oltre 700.000 euro.

1.5. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania è rimasta intimata.

#### CONSIDERATO CHE

2.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 5 e 15, ultimo comma, L.Fall. e l'omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la Corte d'Appello affermato che l'istanza di rateizzazione da essa proposta era stata accolta dall'Agenzia delle entrate-Riscossione solo in data 16/3/2022, mentre, al contrario, come emergeva dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'accoglimento era intervenuto il 9/3/2022, prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa; con la conseguenza che la pronuncia reclamata era stata emessa quando l'unico debito residuo scaduto risultava inferiore ad Euro. 30.000,00 e dunque non ricorreva la condizione di procedibilità di cui all'art. 15 u. comma L.Fall., come sarebbe stato senz'altro dimostrato in giudizio se il Tribunale avesse concesso il breve rinvio richiesto.

2.2. Il motivo è infondato ma la motivazione assunta sul punto dalla Corte d'Appello dev'essere corretta, ai sensi dell'art. 384 u. comma c.p.c.

2.3. Premesso che il debitore non ha diritto al rinvio (ancorché breve) dell'udienza fissata nel procedimento per la dichiarazione del suo fallimento, va rilevato che nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa, come si desume dall'art. 18, comma 10, L.Fall., l'accertamento dell'improcedibilità dell'istanza di fallimento per difetto del presupposto di cui all'art. 15, comma 9, L.Fall., dev'essere compiuto con riferimento alla situazione fattuale esistente al momento della dichiarazione di fallimento ma può, evidentemente, fondarsi anche su fatti (e,

quindi, su documenti, dai quali gli stessi risultano) diversi da quelli in base ai quali il fallimento è stato dichiarato, purché si tratti di fatti anteriori alla pronuncia.

2.4. Nondimeno, la sussistenza del presupposto in esame non è esclusa dall'accoglimento dell'istanza di rateizzazione del debito tributario da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, la quale, come si evince dal principio generale previsto dall'art. 1231 c.c., si limita, in realtà, a concedere al debitore, senza alcuna novazione né del titolo né dell'oggetto dell'obbligazione, la mera possibilità, attraverso l'apposizione di nuovi termini di adempimento della stessa, di eseguire il pagamento della somma dovuta attraverso il suo versamento parziale e periodico (con gli interessi ulteriori maturati per la durata del piano): ciò, pertanto, non esclude che detta somma, nella misura originariamente iscritta a ruolo, si configuri, ai fini previsti dall'art. 15, comma 9, cit., quale debito "scaduto e non pagato" (come confermato anche dal potere, che l'Agenzia conserva, di agire in via esecutiva, in caso di mancato adempimento al piano di rateazione concesso, per l'immediato recupero dell'intero importo residuo: cfr. in motiv., Cass. n. 28341/2023).

2.5. Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando la violazione degli artt. 5 e 15, comma 9, L.Fall. e l'omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, lamenta che il giudice del reclamo abbia ritenuto sussistente il suo stato d'insolvenza, senza considerare che il credito vantato nei confronti di Imprenditori Sicilia SERV.I. soc. coop. era certo, e la sua riscossione, unitamente ai conferimenti a fondo perduto del socio unico, le avrebbe consentito di azzerare il debito erariale.

2.6. Il motivo è inammissibile.

2.7. Nelle società che (come la ricorrente) sono in stato di liquidazione la valutazione del giudice, ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza, dev'essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto, non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci, non è più richiesto che essa disponga di credito e di risorse e, quindi, di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (Cass. n. 12156 del 2024).

2.8. Nella specie la corte del merito ha accertato in fatto che, da un lato, era stata la stessa debitrice a dedurre di poter pagare parte del proprio debito, ancorché rateizzato, solo "grazie all'apporto di fondi del suo legale rappresentante, in tal modo riconoscendo di non potere direttamente provvedervi", e che, dall'altro, il recupero del credito vantato nei confronti del cliente Imprenditori Sicilia SERV.I. soc. coop., necessario per pagare la restante parte, era, oltre che privo del necessario supporto documentale, del tutto "aleatorio", "avendo la stessa reclamante dedotto che il pagamento atteso da tale società era ricollegato alla riscossione di un credito della stessa verso la Regione Sicilia, oggetto a sua volta di opposizione". La corte ha dunque implicitamente, ma inequivocamente, escluso che l'attivo sociale (costituito dal solo, ipotetico credito vantato dalla reclamante verso la cooperativa) fosse sufficiente a far fronte al debito verso l'erario (pacificamente superiore ai 700.000 euro).

2.9. Si tratta di un accertamento sindacabile nella presente sede di legittimità solo ai sensi dell'art. 360,1 comma, n. 5 c.p.c., per come costantemente interpretato da questa Corte a partire da Cass. Sez. unite n. 8053/2014, mentre la ricorrente, col motivo in esame, lungi dall'indicare il fatto decisivo omesso che, se considerato, avrebbe determinato un diverso esito della decisione, si è limitata a richiedere una diversa valutazione degli elementi istruttori già apprezzati dalla corte del merito.

3. Il ricorso dev'essere, dunque, rigettato.

4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

5. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede:  
rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida nella somma di € 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso delle spese generali nella misura del 15%;

dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 24 settembre 2024.

Depositata in Cancelleria il 18 febbraio 2025.